

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara


Siglato il 17.11.2011 – Sottoscritto il 14.12.2011

Area Dirigenza SANITARIA e Area Dirigenza delle PROFESSIONI SANITARIE

ACCORDO DECENTRATO per la definizione della

RETRIBUZIONE di POSIZIONE

- ANNO 2011 -



Richiamato l'Accordo Sindacale Aziendale del 10.12.2010 per la definizione della "Retribuzione di Posizione" del personale della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie;

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Vista la Conferenza delle Regioni e Province autonome (testo coordinato del documento 10.2.2011 e le modifiche del 12.10.2011, sulle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, a norma della quale – per il triennio 2011-2013 – pur contemplando il congelamento del trattamento economico complessivo dei Dirigenti nell'anno 2010 - è comunque possibile la variazione del trattamento economico della Retribuzione di Posizione esclusivamente a fronte della modifica dei contenuti dell'incarico dirigenziale attribuito che devono esprimersi attraverso l'esercizio di funzioni superiori e di maggiore responsabilità rispetto quelle precedentemente possedute;

Preso atto che il Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa, di cui all'art. 8 del C.C.N.L. 6/05/2010 dell'Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e Dirigenti delle professioni sanitarie determinato in via provvisoria per l'Anno 2011 in assenza di rinnovo contrattuale per il triennio 2010 – 2012, ammonta a:

- Dirigenza Sanitaria: € 488.951,47;
- Dirigenza delle Professioni Sanitarie: € 1.397,29;

Dato atto che la consistenza del Fondo consente di finanziare interamente l'istituto oggetto del presente Accordo;

Ciò premesso,
LE PARTI SI CONCORDANO:

- 1) di confermare per l'ANNO 2011 i valori della Retribuzione complessiva annua lorda di Posizione per gli Incarichi Dirigenziali già stabiliti per l'anno 2010 dall'Accordo Sindacale Aziendale citato in premessa, come risulta dalle seguenti tabelle e fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 2);

DIRIGENZA SANITARIA: TIPOLOGIA INCARICO	Quota individuale ANNUA 2011 (13 mensilità) €	Quota individuale MENSILE 2011 €
Neo assunti: solo tabellare (13 mens.) per 1 anno da assunzione a t. i.	303,03	23,31
Incarico Professionale: dopo 1 anno da assunzione a t. ind.	1.580,41	121,57
Incarico Professionale > 5 anni o equiparati o Alta Specializzaz.	8.891,87	683,99
Struttura semplice (M.O.)	12.012,00	924,00
Struttura Complessa	18.460,65	1.420,05

DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE: (dotazione organica: 1 dirigente) TIPOLOGIA INCARICO	Quota individuale ANNUA 2011 (13 mensilità) €	Quota individuale MENSILE 2011 €
Neo assunti	-	-
Incarico Professionale	1.397,29	107,48
Struttura semplice (M.O.)	-	-
Struttura Complessa	-	-

- 2) di stabilire che, in applicazione delle norme e disposizioni richiamate in premessa, le progressioni temporali indicate nelle tabelle di cui al punto 1) per gli incarichi professionali dopo 1 anno da assunzione e per i neo-assunti si fermano al 31.12.2010 e la corresponsione delle quote economiche viene mantenuta con riferimento al valore in godimento a tale data;

- 3) di stabilire che ai Dirigenti, rispetto alle posizioni economiche così attribuite, può essere riconosciuta con atto della Direzione Aziendale una valorizzazione differenziata, rispetto ai valori indicati nelle tabelle dell'Accordo, per periodi transitori, in relazione all'affidamento temporaneo di funzioni superiori relative a strutture semplici o complesse sovraordinate.
In tale caso potrà essere corrisposto fino ad un valore annuo lordo massimo di € 3.000 per tredici mensilità, per un periodo massimo di due anni;
- 4) di stabilire che qualora intervengano disposizioni legislative nazionali o regionali che modifichino o integrino il quadro normativo di cui in premessa, le parti procederanno a ulteriore confronto per rivedere i contenuti del presente Accordo, fermo restando il rispetto della disponibilità del fondo contrattuale di riferimento.

Il presente Accordo ha validità dal 1.1.2011.

Siglato il 17/11/2011

Sottoscritto il 14/12/2011